



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER CITTADINI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.

- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Destinatari
- Art. 4 – Presa in carico e piano individualizzato di assistenza.
- Art. 5 – Nucleo familiare.
- Art. 6 – Requisiti di accesso agli interventi di sostegno.
- Art. 7 – Motivi di esclusione dall'accesso agli interventi di sostegno.
- Art. 8 – Decadenza dal beneficio.
- Art. 9 – Determinazione dell'intervento di sostegno.
Modalità di Calcolo.

CAPO II – TIPOLOGIE E REQUISITI DEGLI INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

- Art. 10 – Tipologie di interventi di sostegno economico diretto e indiretto.
- Art. 11 – Integrazioni rette per inserimenti in struttura.
- Art. 12 – Assistenza economica.
- Art. 13 – Intervento economico d'urgenza.
- Art. 14 – Interventi economici in deroga.
- Art. 15 – Priorità di intervento.

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'AMMISSIONE AGLI INTERVENTI ECONOMICI E/O INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.

- Art. 16 – Istruttoria.
- Art. 17 – Controlli.
- Art. 18 – Casellario del' Assistenza.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.

- Art. 19 – Norme di rinvio.
- Art. 20 – Entrata in vigore.



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri d'accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale del Comune di San Michele al Tagliamento, secondo le norme vigenti, per i cittadini singoli e le famiglie in situazioni di disagio e bisogno economico nel rispetto della dignità dei cittadini.
2. Gli interventi economici previsti dal Regolamento sono uno degli strumenti, tra gli altri, di prevenzione, contrasto, contenimento delle situazioni di bisogno, grave disagio e indigenza delle persone singole o dei nuclei familiari. Le situazioni di bisogno sono dei fenomeni complessi e multidimensionali, per i quali è necessario attivare molteplici misure di diversa natura.
3. Il Comune tende a promuovere l'iniziativa dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato per valorizzare al contempo le persone e lo sviluppo solidale della comunità; mira altresì a realizzare un sistema di servizi integrato tra pubblico e privato sociale e concorre alla realizzazione di un sistema sociale comunale improntato sulla solidarietà tra i cittadini per il raggiungimento del benessere della comunità.

Art. 2 – Finalità

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio e mirano a fornire dei mezzi necessari per soddisfare i bisogni primari, per un'esistenza dignitosa, al fine di favorire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, contrastare e/o contenere stati di indigenza e di esclusione sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari; pertanto, detti mezzi vanno considerati quale supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e di reintegrazione sociale.
2. Gli interventi economici sono finalizzati al miglioramento delle condizioni individuali con stretta valenza di promozione dell'autonomia secondo le risorse personali, parentali e sociali di ognuno. Gli interventi economici non dovranno sostituirsi alle capacità individuali, per evitare forme di dipendenza assistenziale.
3. Le prestazioni e i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, mirando alla prevenzione dei fenomeni di:
 - Emarginazione sociale;
 - Devianza;
 - Rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia;

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

4. Dal momento che gli interventi economici vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze erogate da altri soggetti istituzionali e non istituzionali (servizi socio-sanitari, altri enti pubblici, privato sociale, volontariato) che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e di sussidiarietà, anche ai fini della loro qualificazione.
5. A tal fine, gli interessati dovranno concordare con il servizio sociale competente un progetto sociale, secondo le modalità previste nei successivi articoli.
6. Gli interventi di sostegno economico disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nel rispetto ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nei capitoli di bilancio a ciò destinati.



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Art. 3 – Destinatari

1. I destinatari del presente Regolamento sono i cittadini italiani residenti nel Comune di San Michele al Tagliamento, i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea (UE) residenti nel Comune ed i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, che si trovino in condizioni di disagio socio/economico e di rischio sociale.
2. I profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale.
3. In analogia con quanto previsto dal D.L. 4 del 28 gennaio 2019 convertito in Legge n. 26 del 28/03/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni" (RdC) i destinatari del presente Regolamento devono essere residenti in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo.
4. In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica, e fino alla definizione dello stesso, sono sospesi e/o rivalutati tutti gli interventi economici di cui al presente Regolamento, a seconda che si tratti di beneficiari-singoli o beneficiari-nuclei familiari, fatti salvi quelli di cui al comma successivo.
5. Possono essere erogati interventi in favore di persone senza fissa dimora o temporaneamente presenti nel territorio comunale, che si trovino in situazioni di bisogno tale da esigere interventi inderogabili e necessari. Dette persone devono dimostrare di trovarsi in grave e contingente situazione di bisogno, tale da esigere interventi urgenti e non differibili per legge; in ogni caso, il Comune di San Michele al Tagliamento comunica al Comune di provenienza (residenza/nascita) gli interventi erogati, richiedendo a tale Ente l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azioni di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.
6. Sono esclusi da tutti i contributi del presente Regolamento gli stranieri con permesso di soggiorno concessi per studio, cure mediche, gare sportive, affari, e turismo, visite, inserimento nel mercato del lavoro, poiché detti permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti.

Art. 4 – Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento sono coinvolti in un percorso di aiuto sociale finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, che si concretizza nella adesione formale ad un cd. "progetto sociale".
2. La presa in carico si articola in quattro momenti:
 - a) valutazione preliminare dell'assistente sociale, attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. La richiesta può avvenire direttamente dall'interessato e/o dai familiari e parenti, ovvero da proposta diretta del servizio sociale professionale, da provvedimento dell'autorità giudiziaria, da segnalazione di altri servizi istituzionali e non istituzionali. In questa fase, vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

- b) la predisposizione e la sottoscrizione di un piano individualizzato di assistenza condiviso, il cd. progetto sociale, rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno. Gli interessati devono impegnarsi, in maniera fattiva, a collaborare al progetto predisposto e finalizzato alla loro autonomia economica e sociale, salva diversa valutazione da parte del Servizio Sociale nei casi di persone in grave marginalità; il progetto sociale di presa in carico definisce anche le modalità di erogazione degli interventi economici;
 - c) verifica periodica degli impegni assunti dalla persona e/o componenti del nucleo familiare, rapportata alla durata dell'intervento stesso;
 - d) la valutazione degli esiti dell'intervento.
3. La mancata adesione al progetto sociale personalizzato oppure reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo, da parte della persona e/o dei componenti dei nuclei familiari, sono motivi di esclusione o decadenza dagli interventi di sostegno.

Art. 5 – Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto previsto dal DPCM 159/2013 e s.m.i.; si applicano altresì le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale di Applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;
2. Altre tipologie di nuclei familiari:
 - nel caso di due nuclei familiari residenti nella stessa abitazione o in co-abitazione, con stati di famiglia distinti, a prescindere che siano legati o meno da vincoli di parentela, di affinità o affettivi, si considerano le situazioni economiche del singolo nucleo familiare, attraverso la presentazione dell'I.S.E.E. unita ad un'autocertificazione riportante ogni altra entrata percepita a qualsiasi titolo e non compresa nella certificazione stessa. In questo caso le spese sostenute per l'alloggio saranno ripartite al 50% tra i due nuclei familiari conviventi.

Art. 6 – Requisiti di accesso agli interventi di sostegno

1. Hanno accesso agli interventi di sostegno di cui al presente Regolamento, secondo le modalità descritte in seguito per le diverse tipologie di contributo, i cittadini che al momento della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, sono in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 5 ed in possesso dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 e s.m.i.
2. In fase di prima applicazione e fino alla prima revisione del presente regolamento, l'ISEE del nucleo familiare dovrà essere uguale o inferiore ad € 6.000,00, che equivale all'assegno sociale INPS.
3. La revisione della soglia ISEE prevista dal presente Regolamento si effettuerà automaticamente adeguandosi alla soglia stabilita dall' INPS annualmente.

Art. 7 – Motivi di esclusione dall'accesso agli interventi di sostegno

1. Salvo gli aggiornamenti annuali, di cui all'art. 6, comma 3, costituiscono motivo di esclusione dall'accesso agli interventi di sostegno:
 - o ISEE superiore alla soglia di accesso di cui all'art. 6, comma 2;



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

- avere un patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/13) di valore pari o superiore ad euro 5.000,00;
- avere un patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/13) di valore superiore ad euro 20.000,00, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alla categoria catastale A1;
- il possesso dei seguenti beni mobili registrati:
 - camper e unità mobili, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo;
 - uno o più natanti o barche da diporto, uno o più autoveicoli di nuova immatricolazione nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento con cilindrata pari o superiore a 1300;
 - uno o più motocicli di nuova immatricolazione nei 36 mesi precedenti la richiesta di intervento con cilindrata pari o superiore a 250.

Art. 8 – Decadenza dal beneficio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, i destinatari degli interventi di sostegno decadono dal beneficio qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
 - a. manifesta incongruenza fra quanto dichiarato ed il tenore di vita del richiedente;
 - b. violazione degli impegni assunti con l'adesione al progetto sociale;
 - c. modifica delle condizioni reddituali che hanno determinato il beneficio;
 - d. cessata presa in carico da parte del Servizio Sociale (a titolo esemplificativo: trasferimento di residenza, decesso del soggetto beneficiario ecc.).

Art. 9 – Determinazione dell'intervento di sostegno

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.2, comma 5, per quantificare l'importo degli interventi di sostegno si tiene conto del confronto tra la soglia di accesso indicata all'art. 6 c. 2 e l'ISEE del richiedente.
2. Se il nucleo familiare del richiedente percepisce provvidenze economiche escluse dal calcolo delle prestazioni agevolate previste dal DPCM 159/2013 e s.m.i., l'ammontare complessivo annuo di queste entrate, percepite nell'anno in corso, deve essere sottratto dall'intervento di sostegno massimo erogabile nell'anno.
3. La determinazione del fabbisogno economico del nucleo familiare viene effettuata utilizzando le modalità sotto riportate, valide per ciascuna tipologia di intervento:
 - Calcolo dell'importo erogabile sottraendo dal valore dell'ISEE soglia (stabilito sulla base dell'assegno sociale INPS), l'ISEE presentato dal nucleo familiare;
 - L'importo massimo mensile erogabile, fino a concorrenza della somma massima erogabile, sarà suddiviso in dodicesimi ai fini della liquidazione;
 - Il numero di mensilità erogabili sarà definito in base alla progettualità condivisa con il nucleo familiare.



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CAPO II – TIPOLOGIE E REQUISITI DEGLI INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 10 – Tipologie di interventi di sostegno economico diretto e indiretto

1. Gli interventi economici erogati dal Comune di San Michele al Tagliamento consistono in apporti di risorse finanziarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, in concorso con altre tipologie e prestazioni di aiuto e/o servizi socio-assistenziali che, come indicato all'art 9, concorrono alla determinazione dell'aiuto economico.
2. Le azioni di intervento assistenziale economico sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - o Integrazioni rette per inserimenti in struttura;
 - o assistenza economica;
 - o interventi economici d'urgenza.

Art. 11 –Integrazioni rette per inserimenti in struttura

1. L'integrazione retta si configura come un sussidio mensile erogato a persone sole che si trovino ricoverate in strutture residenziali o semiresidenziali, finalizzato a contrastare l'indigenza economica e materiale delle stesse, comprovata da idonea documentazione o da situazioni accertate di fatto, che non si prevede risolvibile a breve termine.
2. L'erogazione dell'intervento è subordinata alla condivisione di un progetto sociale con la persona o con la famiglia e viene effettuata direttamente alla struttura ospitante.
3. Ove ci sia la sussistenza di familiari conviventi e non conviventi, questi saranno coinvolti, se possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla condizione di disagio socio-economico manifestata dal soggetto richiedente l'integrazione retta. Al riguardo, il servizio sociale provvede a informare il richiedente e i familiari circa il diritto/dovere a ottenere un sostegno economico da parte di parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.
4. L'integrazione retta per inserimento in struttura, potrà essere erogata per un massimo di dodici (12) mesi, rinnovabili con verifica del progetto di intervento. Potrà, inoltre, essere interrotta o rideterminata in qualunque momento, qualora venisse accertato in qualsiasi modo un cambiamento delle condizioni che hanno determinato la necessità.
5. L'integrazione retta per inserimenti in struttura non è incompatibile con altri interventi economici di carattere temporaneo o straordinario intesi a soddisfare situazioni particolari di bisogni atipici derivanti da eventi di varia natura.

Art. 12 – Assistenza economica.

1. Possono fruire dell'assistenza economica le persone individuate all'art. 3, in possesso dei requisiti reddituali previsti dal presente regolamento che si trovino ad affrontare un'improvvisa e straordinaria situazione che richiede un onere economico cui non possano far fronte con le risorse proprie.
2. L'intervento economico può essere erogato per un massimo di due (2) volte all'anno, per un importo massimo complessivo come indicato all'art. 9.
3. Per ogni erogazione il servizio sociale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli interventi economici comunali già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto al progetto sociale. In caso contrario, l'eventuale contributo non verrà concesso.
4. È di norma ammesso a contributo (entro i valori massimi di cui sopra) il pagamento di:
 - o utenze (quali ad esempio gas, acqua, energia elettrica, smaltimento e raccolta rifiuti solidi urbani ecc.) o altre spese legate alla gestione della casa;



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

- spese per trasloco;
- arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti;
- spese per interventi urgenti di ripristino dell'alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti, qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e di sicurezza;
- spese sanitarie qualora non già coperti dal SSN (con presentazione di prescrizione medica);
- spese diverse secondo specifiche progettualità dei Servizi competenti.

Ogni spesa deve essere debitamente documentata.

5. Potrà essere predisposto apposito bando annuale per la raccolta delle domande di contributo economico straordinario.

Art. 13 – Intervento economico d’urgenza

1. L'intervento economico d'urgenza è un intervento economico per far fronte, in maniera celere, a necessità improrogabili per la persona e/o il nucleo familiare in condizioni povertà estrema o di grave ed eccezionale bisogno/disagio temporaneo.
2. Questo intervento economico si attiva solo su proposta motivata dell'assistente sociale ed in presenza di specifiche e documentate/documentabili condizioni di eccezionalità ed urgenza dell'intervento assistenziale.

Art. 14 – Interventi economici in deroga

1. La Giunta comunale, per eventi di natura calamitosa o eventi/condizioni a carattere eccezionale, potrà deliberare degli interventi economici a singoli e/o a nuclei in difficoltà in deroga alle disposizioni presenti nel Regolamento e ai limiti di reddito stabiliti periodicamente dall'Amministrazione per l'accesso ordinario alle prestazioni assistenziali.

Art. 15 – Priorità di intervento

1. Con le risorse destinate dall'Amministrazione, avranno priorità di intervento assistenziale economico, secondo l'accertata condizione di grave difficoltà socio-economica, abitativa, lavorativa prevista dal presente Regolamento e con reddito insufficiente da soddisfare i bisogni essenziali:
 - persone dichiarate inabili al lavoro come da certificazione della competente commissione medica della Azienda Ulss senza familiari civilmente obbligati;
 - nuclei familiari con figli minori con progetti di tutela dei servizi socio-sanitari;
 - nuclei mono-parentali con figli minori senza familiari civilmente obbligati o rete familiare fragile, in accertate difficoltà;
 - anziani ultrasessantacinquenni con reddito insufficiente e privi di familiari civilmente obbligati;
 - persone fragili in grave marginalità in carico al Servizio Sociale comunale;
 - persone in carico ai servizi specialistici, con un progetto di riabilitazione e/o reinserimento sociale.



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CAPO III – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'AMMISSIONE AGLI INTERVENTI ECONOMICI E/O INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 16 – Istruttoria

1. Per accedere agli interventi del presente regolamento i cittadini interessati devono:
 - o presentare domanda agli uffici dei servizi sociali e sottoscrivere l'apposito modulo avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la posizione socio-economica, abitativa, lavorativa e patrimoniale, propria e del nucleo familiare di appartenenza;
 - o manifestare il proprio consenso, sottoscrivendo apposita autorizzazione, all'accesso delle informazioni sulle condizioni al punto precedente, al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità inerenti al presente regolamento, nonché alla loro comunicazione-trasmissione ad altri enti e/o associazioni di volontariato per finalità connesse al presente regolamento;
 - o produrre eventuale documentazione richiesta.

Art. 17 – Controlli

1. Le persone e i nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo trenta (30) giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. Il Servizio Sociale del Comune, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, provvede già in via ordinaria ad ogni opportuna verifica della situazione economica del richiedente e del nucleo familiare, contestualmente alla presa in carico.
3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed ogni altra documentazione prodotta ai fini del presente regolamento sono soggette ai controlli di cui all'art. 11 del vigente regolamento comunale di applicazione dell'ISEE e su controlli a campione da parte della Guardia di Finanza.

Abusi e/o false dichiarazioni accertate a seguito dei controlli di cui al comma precedente, comportano la revoca immediata del beneficio concesso, la denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti degli art. 71-76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché il recupero dei benefici indebitamente percepiti, oltre gli interessi ed eventuali maggiorazioni previste per legge.

Art 18 – Casellario dell'assistenza

1. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate devono registrare le informazioni relative alle prestazioni erogate nel Casellario dell'assistenza di cui al Decreto interministeriale n. 206/2014 (Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art. 13 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122);
2. Il casellario costituisce strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali loro erogate, al fine di migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali ed è costituito da:
 - a. Banca dati delle prestazioni sociali agevolate di cui al decreto interministeriale 8 marzo 2013;
 - b. Banca dati delle prestazioni sociali;
 - c. Banca dati delle valutazioni multidimensionali, nel caso in cui alle prestazioni sociali sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale.



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia, nonché a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di Applicazione dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate del Comune di San Michele al Tagliamento e agli altri regolamenti comunali.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore ad esecutività della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.